

Statuto

Associazione Italiana Via Romea Germanica



§1

NOME E SEDE

L'Associazione porta il nome **Associazione Italiana della Via Romea Germanica** (di seguito chiamata semplicemente Associazione).

L'Associazione nasce come sviluppo e completamento dell'Accordo di Programma firmato dai Comuni di Subbiano (AR) e Santa Sofia (FC) in data 29 gennaio 2011 ed è stata costituita in data 15 Giugno 2012 con lo scopo di promuovere la ricerca sulla Via Romea Germanica (o Romea) e di estenderne il coinvolgimento a tutti i Comuni ed Enti da questa attraversati e ad altri soggetti interessati.

L'Associazione ha sede ufficiale in Santa Sofia (FC) in piazza Matteotti,1 . Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2050.

Al corridoio territoriale di riferimento, esteso in tre Stati Europei, quali Germania, Austria e Italia, potranno essere accolte varianti di area geografica più vasta, riferentesi a direttrici viarie storicamente documentabili, convergenti dall'Europa del Nord alla città di Roma e rilevate secondo standard tecnici come varianti del percorso principale.

Le varianti, motivate scientificamente e rilevate tecnicamente, sono soggette all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, previo parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione

§2

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è la promozione di studi e ricerche di carattere storico, culturale, religioso ricercando e favorendo la comprensione e l'amicizia fra i popoli e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'Associazione promuove la ricerca del percorso della **Via Romea Germanica** in Italia. ed assume tutte le iniziative necessarie a renderlo percorribile.

La Via Romea è l'antica via di pellegrinaggio fra Stade e Roma documentata dal monaco Alberto della città di Stade nel XIII sec. E descritta negli "Annales Stadenses".

Compiti dell'Associazione sono soprattutto:

1) Rendere edotti, motivare e attivare i comuni italiani situati sulla direttrice storica dell'itinerario medievale nei confronti dell'iniziativa italiana-austriaca-tedesca per lo studio e l'apertura della storica Via Romea dei pellegrini;

2) promuovere e realizzare studi e ricerche sul percorso storico e sulle attuali possibilità di costruire un itinerario adeguato dal punto di vista culturale e turistico in Italia

3) promuovere il collegamento e la collaborazione dei gruppi di lavoro locali sul progetto, composti da Enti , Associazioni e persone fisiche;

4) redigere la bibliografia necessaria, gli strumenti e i materiali per la ricerca e la documentazione dei singoli tratti;

5) organizzare incontri ed altri eventi che promuovano l'iniziativa verso l'opinione

pubblica e mettere a disposizione i mezzi di comunicazione per il continuo scambio di informazioni e opinioni fra i membri dell'Associazione;

6) avviare e curare i contatti e le collaborazioni internazionali con le località interessate in Italia, Austria e Germania per il riconoscimento della Via Romea Germanica quale Via Culturale Europea da parte del Consiglio Europeo;

7) collegare la Via Romea alla rete delle vie nazionali e internazionali di pellegrinaggio in accordo con le Chiese cristiane.

8) richiamare all'attenzione dell'uomo moderno una direttrice storica che in diversi tratti si può ritenere una delle vie medievali più antiche

9) presentare in modo organico e nuovo i beni e le emergenze culturali che arricchiscono il percorso utilizzando un'apposita segnaletica che valorizzi la collocazione storica dei medesimi;

10) progettare, stampare, distribuire le "credenziali" attestanti il percorso del pellegrino e promuoverne un corretto utilizzo mediante l'adozione di un apposito disciplinare;

11) promuovere la facile e sicura percorribilità del "cammino", la segnaletica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati ed agli Enti ed organi preposti, sollecitandone l'intervento;

12) promuovere la creazione della rete delle strutture a cui si possono appoggiare i pellegrini per rifocillarsi, alloggiare e rifornirsi del necessario

13) progettare, realizzare e curare il sito web dell'Associazione e tenerlo sempre aggiornato, mantenendo un dialogo con i pellegrini, al fine di migliorare sempre più la percorrenza del "cammino".

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere atti e concludere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali elencati nel presente articolo.

L'Associazione potrà aderire o collaborare con altre Associazioni, Enti e Società che svolgono attività affini.

In particolare l'Associazione Italiana Via Romea Germanica condividendone i principali scopi statutari, collabora, come da accordo di collaborazione e partenariato, sottoscritto in data 23 Agosto 2012 dai due Presidenti, con la corrispondente ROMWEG Förderverein Romweg – Abt Albert von Stade e.V, costituita dai Comuni tedeschi attraversati dalla stessa Via Romea in Germania.

L'Associazione finanzia le proprie attività attraverso quote sociali, donazioni e versamenti di terzi, finanziamenti pubblici e privati

L'Associazione non ha scopo di lucro.

§ 3

SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Associazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità.

Le dotazioni dell'Associazione possono essere usate solo per gli scopi riconosciuti dallo Statuto.

§ 4

SOCI

L'Associazione è nata dall'impegno profuso da una serie di persone ed Enti, in particolare il Comune di S: Sofia (FC) ed il Comune di Subbiano (AR) ed i sig.ri Rodolfo Valentini, Flavio Foietta, Emilio Nanni, Patrizia Filippi, Giovanni Caselli, Luigi Gino Giusti denominati soci **promotori**.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione gli Enti territoriali di dimensione comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nonché le Associazioni pubbliche e private riconosciute senza scopi di lucro e non a scopo commerciale, che svolgono attività di sostegno del progetto complessivo di valorizzazione della Via Romea di Germanica e che hanno sottoscritto il presente Statuto.

Le persone fisiche, ad eccezione dei soci promotori, che accettano di perseguire lo scopo dell'Associazione e sottostare al suo Statuto, possono essere membri dell'Associazione e assumere la sola qualifica di **soci sostenitori**.

Le Associazioni devono essere presentate al Comitato Direttivo da un Ente Pubblico Socio e del corrispondente ambito geografico.

Sono previste le seguenti categorie associative:

1) **Soci promotori** : il Comune di S. Sofia (FC) ed il Comune di Subbiano (AR) ed i sig.ri Rodolfo Valentini, Flavio Foietta, Emilio Nanni, Patrizia Filippi, Giovanni Caselli e Luigi Gino Giusti;

2) **Soci fondatori**: tutti coloro che firmano lo Statuto all'atto di costituzione dell'Associazione e comprendono anche i **soci promotori**;

3) **Soci ordinari**: coloro che aderiranno anche dopo la costituzione dell'Associazione;

4) **Soci sostenitori**: le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che, pur non essendo collocati direttamente lungo il percorso indicato dal Monaco Alberto, desiderano partecipare ai progetti associativi;

5) **Soci benemeriti ed onorari**: coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione, per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione; possono assumere tale qualità sia soggetti pubblici che privati.

L'adesione quale Socio ordinario o sostenitore deve essere richiesta per iscritto; il Comitato Direttivo decide sull'ammissione, previa conferma con una comunicazione scritta. L'eventuale rigetto deve essere sempre motivato e contro di esso è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

I Soci benemeriti ed onorari sono indicati dal Comitato Direttivo e nominati dall'Assemblea Generale dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

§ 5

QUOTE ASSOCIATIVE

Per raggiungere i fini dell'Associazione sono richieste quote associative, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le quote sono esigibili entro il 30 Aprile di ogni anno.

In casi del tutto particolari, su richiesta motivata del socio, il Comitato Direttivo può proporre all'Assemblea Generale dei soci, la riduzione della quota.

I Soci benemeriti ed onorari sono esentati dalla quota associativa.

§ 6

DIMISSIONI DALL'ASSOCIAZIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che non condivide più gli scopi sociali.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire, con lettera raccomandata, al Comitato Direttivo entro il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale su indicazione del Comitato Direttivo nei confronti del Socio che:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali
- 2) non abbia eseguito per due anni consecutivi l'intero versamento della quota associativa, previo invito scritto del Presidente al Socio, con assegnazione di 60 giorni di tempo dalla notificazione per effettuare il versamento delle quote associative
- 3) svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi e scopi dell'Associazione
- 4) danneggi, con la propria attività, l'immagine dell'Associazione

I soci recessi o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'esclusione o il recesso non esonera dal compimento degli obblighi maturati nei confronti dell'Associazione.

§ 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente e il Vicepresidente

Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti per un analogo periodo e non ricevono onorari per lo svolgimento delle loro attività.

§ 8

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai legali rappresentanti (o loro delegati) dei Soci promotori, Soci fondatori e dei Soci ordinari; tutti costoro hanno diritto di voto.

I Soci sostenitori, benemeriti ed onorari sono invitati permanenti dell'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto.

Acquisiscono il diritto di voto coloro che sono in pari col versamento delle quote (associativa annuale ed altre eventuali stabilite dall'Assemblea Generale).

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno 15 giorni prima dell'adunanza, per posta anche elettronica, fax o PEC, e contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.



I pareri dei Soci possono essere raccolti anche attraverso mezzi telematici (fax, e-mail ecc...); è necessario avere la conferma dell'avvenuto ricevimento e della lettura da parte di tutti i destinatari in indirizzo; In tal caso le decisioni possono essere prese legittimamente; il Presidente ne dà conferma a tutti i Soci.



L'Assemblea Generale delibera in materia di:

- 1) indirizzi e linee generali dell'Associazione;
- 2) progetti e programmi di promozione;
- 3) bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) nomina e revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Direttivo, nonché, fra i componenti di quest'ultimo, del Tesoriere;
- 5) nomina del revisore dei conti;
- 6) determinazione dell'importo della quota associativa per i Soci promotori, fondatori, ordinari;
- 7) esclusione dei Soci;
- 8) modifiche allo Statuto;
- 9) scioglimento dell'Associazione;
- 10) approvazione di eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea Generale è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa si riunisce per iniziativa del Comitato Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa, previa indicazione degli argomenti da trattare; in questo caso l'Assemblea Generale deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei Soci presenti.

Il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale del Socio o da un suo delegato.

Ogni Socio avente diritto al voto potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto, oltre la propria.

§ 9

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo dell'Associazione è costituito da:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Tesoriere
- e) altri quattro componenti

L'Assemblea Generale dei Soci può variare il numero dei componenti del Comitato



Direttivo per questioni di opportunità od in rapporto al numero dei soci.

Il Comitato Direttivo rimane in carica fino all'elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo esegue le delibere dell'Assemblea Generale e conduce gli affari dell'Associazione.

Prende tutte le decisioni che non sono riservate all'Assemblea Generale dei Soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo delibera se sono presenti almeno quattro dei suoi membri e decide a semplice maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri dei componenti del Comitato Direttivo possono essere raccolti anche attraverso mezzi telematici (fax, e-mail ecc...); è necessario avere la conferma dell'avvenuto ricevimento e della lettura da parte di tutti i destinatari in indirizzo; in tal caso la decisione può essere presa legittimamente; il Presidente ne dà conferma a tutti i Soci.

Il Comitato Direttivo potrà formare le proprie decisioni anche mediante l'utilizzo della videoconferenza o di strumenti tecnologici equivalenti, dandone adeguata annotazione nel verbale delle riunioni.

Sul procedimento delle sedute del Comitato Direttivo delle Assemblee Generali dei Soci viene scritto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e da un membro del Comitato Direttivo.

I membri del Comitato Direttivo non ricevono onorari per la loro attività.

§ 10

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello Statuto.

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Comitato Direttivo;
- Attuare, eventualmente anche mediante la collaborazione dei suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo;
- Attribuire, qualora se ne ravvisi la necessità, deleghe operative ai vari membri del Comitato Direttivo e, saltuariamente, anche ad altri Soci.

Il Presidente indice le sedute e le riunioni con un preavviso di almeno 15 giorni tramite invito scritto (anche via fax, PEC, o semplice posta elettronica (in quest'ultimo caso è necessario acquisire ricevuta di avvenuta ricezione) con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, affida le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli Organi Sociali, a dipendenti degli Enti locali Soci e/o a soggetti ritenuti idonei per curricula e competenze, mediante incarichi di collaborazione.

Le decisioni di cui al capoverso precedente sono comunicate ai Soci anche utilizzando mezzi telematici (fax, e-mail ecc...).

§ 11



TESORIERE

Il Tesoriere, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell'Associazione.

Esercita la funzione contabile e collabora alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo; provvede all'incasso delle entrate dell'Associazione e al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli Organi Sociali.

§ 12

FINANZA E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione stessa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote annuali versate dai Soci;
- 2) da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- 3) da contributi economici della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, di altri Enti, di altri soggetti od associazioni pubblici e privati;
- 4) da donazioni, sovvenzioni, lasciti di terzi e di Soci;
- 5) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale che i Soci sono tenuti a versare è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Comitato Direttivo e deve essere versata dai Soci entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza.

L'entità della quota annua potrà essere diversificata per tipologia del Socio e, per quanto riguarda Comuni ed altri Enti territoriali, commisurata al numero degli abitanti o dei propri bilanci.

§ 13

ANNO AMMINISTRATIVO

L'anno amministrativo è l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento dagli organi dell'Associazione, è approvato dall'Assemblea Generale dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro la stessa data l'Assemblea Generale approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

§ 14

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è designato dall'Assemblea Generale ed i suoi compiti sono:

- 1) esercita la funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'Associazione
- 2) esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige le apposite relazioni accompagnatorie
- 3) partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;

Il Revisore dei Conti non può far parte del Comitato Direttivo, viene eletto per 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea Generale dei Soci all'atto di nomina per l'intera durata dell'incarico.

§ 15

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE



Sullo scioglimento dell'Associazione delibera l'Assemblea Generale dei Soci, su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari, la cui votazione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci fondatori ed ordinari, e con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea generale dei soci fondatori ed ordinari decide con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea Generale dei Soci nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

§ 16

DISPOSIZIONI GENERALI

Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra Soci dallo stesso atto dipendente, sono di esclusiva competenza del foro di Forlì con applicazione del Diritto Italiano.

In prima istanza gli Organi Sociali cercheranno di dirimere le controversie che eventualmente dovessero nascere tra i Soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
